

**LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, N. 2<sup>1</sup>**

**Norme finanziarie riguardanti il servizio antincendi<sup>2</sup>**

**Art. 1**

Con effetto dal 1° gennaio 1972 l'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, è sostituito dal seguente:

*(omissis)*<sup>3</sup>

**Art. 2**

Il maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 110 milioni annui, farà carico al bilancio della Cassa regionale antincendi. A favore della Cassa predetta è autorizzata nell'esercizio 1972 un'ulteriore assegnazione di pari importo. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n.67 O dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 23 gennaio 1973, n. 5.

<sup>3</sup> Sostituisce l'art. 1 della l.r. 21 gennaio 1963, n. 2.